

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
“MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA”**

Statuto

**Bozza approvata con delibera n. 5
del verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 23 Maggio 2017**

Sommario

Sommario	1
TITOLO I – COSTITUZIONE, FINALITA', PARTECIPAZIONE	3
Art. 1.....	3
Costituzione e denominazione	3
Art. 2.....	3
Sede.....	3
Art. 3.....	3
Scopo e finalità.....	3
Art. 4.....	4
Gestione dei servizi.....	4
Art. 5.....	5
Durata e scioglimento.....	5
Art. 6.....	6
Recesso.....	6
Art. 7.....	6
Capitale di dotazione.....	6
Art. 8.....	6
Criteri di partecipazione al voto assembleare.....	6
Art. 9.....	6
Contratti di servizio.....	6
Art. 10.....	7
Accoglimento di nuovi consorziati.....	7
TITOLO II – ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO.....	7
Art. 11.....	7
Organi.....	7
Art. 12.....	7
Composizione dell'assemblea.....	7
Art. 13.....	8
Prima seduta dell'assemblea – Presidenza	8
Art. 14.....	8
Attribuzioni dell'assemblea	8
Art. 15.....	9

Convocazioni dell'assemblea	9
Art. 16	9
Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'assemblea.....	9
Art. 17	10
Astensione obbligatoria dal voto assembleare	10
Art. 18	10
Maggioranza qualificata.....	10
Art. 19	11
Il presidente e il vice-presidente dell'assemblea.....	11
Art. 20	11
Consiglio d'amministrazione	11
Art. 21	12
Requisiti per la nomina.....	12
Art. 22	12
Durata in carica	12
Art. 23	12
Attribuzioni del consiglio di amministrazione.....	12
Art. 24	13
Convocazione e sedute del consiglio di amministrazione	13
Art. 25	14
Presidente del consiglio di amministrazione.....	14
4. In caso di prolungata assenza o vacanza del Direttore, il Presidente assume la legale rappresentanza dell'Azienda.	14
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Vicepresidente, non percepiscono alcun compenso.....	14
Art. 26	14
Direttore	14
Art. 27	14
Attribuzioni del direttore	14
Art. 28	15
Il revisore dei conti	15
Art. 29	16
Il regolamento di organizzazione.....	16

TITOLO III - FINANZA E CONTABILITA'	16
Art. 30	16
Contabilità e bilancio	16
TITOLO IV - NORME GENERALI E TRANSITORIE.....	17
Art. 31	17
Disposizioni finali e norme transitorie	17

TITOLO I – COSTITUZIONE, FINALITA', PARTECIPAZIONE

Art. 1

Costituzione e denominazione

1. I Comuni Castellanza, Marnate, Olgiate Olona, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Fagnano Olona, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 costituiscono un'azienda speciale consortile per i servizi alla persona denominata **Azienda Speciale Consortile "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"** di seguito, per brevità, chiamata "Azienda", per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo art. 3; le partecipazioni al capitale di dotazione dell'azienda speciale possono essere acquisite solo da Enti pubblici.
2. L'Azienda è ente strumentale dei Comuni aderenti ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
3. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente statuto.

Art. 2

Sede

1. La sede legale dell'Azienda è in Marnate; la stessa potrà essere trasferita all'interno dello stesso Comune con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o in altro Comune consorziato con deliberazione dell'Assemblea.
2. Gli uffici e le sedi operative dell'Azienda saranno dislocati sul territorio dei Comuni consorziati in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dei servizi offerti.

Art. 3

Scopo e finalità

1. La costituzione dell'Azienda è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni, ivi comprese le attività di promozione sociale e benessere in favore dei cittadini residenti nel proprio territorio.
2. L'attività dell'Azienda è volta alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) gestire i servizi alla persona affidati, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni e frammentazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito territoriale;
- b) garantire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
- c) assicurare ai cittadini interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei servizi;
- d) migliorare il sistema di erogazione dei servizi sul piano assistenziale, sviluppando approcci specialistici volti a migliorare la qualità dei servizi erogati;
- e) individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità della persona e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, gli interventi educativi e di prevenzione, le politiche attive del lavoro;
- f) collaborare attivamente con il terzo settore nella progettazione e gestione dei servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione, in via sussidiaria, fra pubblico e privato, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti;
- g)** collaborare in via permanente con il sistema dei servizi sanitari e socio - sanitari del territorio, anche ai fini di garantire la massima integrazione con i servizi alla persona nel loro complesso.

Art. 4 Gestione dei servizi

1. L' Azienda gestisce i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dell'Ambito qualora l'Azienda stessa sia individuata quale Ente Capofila del Piano di Zona, oppure a fronte di affidamento all'Azienda stessa da parte dell'Ente Capofila.
2. L'Azienda eroga i servizi alla persona di competenza dei singoli Comuni consorziati con particolare riferimento alle fasce deboli afferenti alle aree minori e famiglia, anziani, disabili, adulti in difficoltà e nuove povertà, ivi compresi interventi di formazione e orientamento.
3. I singoli Comuni consorziati possono conferire le funzioni e servizi di propria competenza di cui al comma precedente, a fronte delle previste valutazioni di convenienza ed opportunità,
4. Con specifici atti sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, le funzioni socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite.
5. Le funzioni, le attività ed i servizi sono esercitate dall'Azienda in attuazione della normativa generale e di settore.
6. Gli enti consorziati esercitano sull'Azienda un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni operative più significative
7. Oltre l'80 per cento del valore della produzione dell'Azienda e' effettuato nello svolgimento dei servizi ad essa affidati direttamente dagli Enti consorziati.
8. L'Azienda è soggetta agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa secondo le direttive dell'Autorità competente.

9. L'Azienda esercita la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso l'acquisto di servizi e di prestazioni da terzi.
10. L'Azienda può avvalersi in via diretta di prestazioni fornite dagli Enti Consorziati e / o da società o aziende controllate dagli stessi, previa determinazione delle relative condizioni.
11. L'Azienda dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa generale e di settore relativamente all'affidamento dei lavori, servizi e forniture.
12. L'Azienda potrà avvalersi, in via sussidiaria, della valorizzazione dell'iniziativa privata di associazioni, volontariato, cooperative sociali, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
13. L'Azienda orienta la propria attività a criteri di economicità, appropriatezza, qualità ed equità.

Art. 5 Durata e scioglimento

1. L'Azienda ha durata sino al 31.12.2050.
2. E' facoltà dei consorziati rinnovare la durata previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.
3. Il rinnovo è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati e resi esecutivi almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Al termine l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti nel prosieguo.
5. L'Azienda si scioglie:
 - a) per il decorso del termine;
 - b) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea o del consiglio di amministrazione;
 - c) per deliberazione dell'assemblea;
6. Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda, si procede alla convocazione dell'assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo statuto.
7. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda viene ripartito in ragione della quota di partecipazione di cui all'art.7.
8. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun consorziato socio, si procede mediante conguaglio finanziario.
9. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli soci vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
10. Il personale dell'Azienda distaccato dai Comuni ritorna nell'organico dell'ente di appartenenza, mentre per il personale assunto direttamente dall'Azienda lo scioglimento comporta l'automatica risoluzione del contratto.
11. L'Azienda garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Comuni soci, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

Art. 6 Recesso

1. E' facoltà dei consorziati soci esercitare il diritto di recesso.
2. Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea.
3. Il recesso si perfeziona formalmente con la sottoscrizione di apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, che regoli i rapporti tra L'Azienda e l'ente che esercita il diritto di recesso.
4. Nell'ambito della convenzione di cui sopra, a tutela degli equilibri economico – finanziari dell'Azienda, l'ente che recede rimane vincolato agli impegni finanziari di carattere pluriennale già assunti dall'Azienda, a titolo esemplificativo in materia di appalti, personale, investimenti.

Art. 7 Capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è pari ad euro 35.000, corrispondenti a euro 5.000 per ogni Comune consorziato; per i criteri di partecipazione dei singoli Comuni consorziati alle deliberazioni assembleari, si rinvia al successivo art.8.
2. Il capitale di dotazione può essere aumentato a mezzo di versamenti liquidi e conferimenti di immobili e mobili, materiali ed immateriali.

Art. 8 Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni ente è rappresentato nell'assemblea dal proprio sindaco o da suo delegato.
2. Ogni rappresentante è portatore di un voto proporzionale in base alle quote di cui al comma 3.
3. Ciascun ente consorziato dispone di quote, ai fini delle deliberazioni assembleari, calcolate come segue:
 - a. per 1/3, si calcola una componente uguale per tutti i consorziati;
 - b. per 1/3, si calcola una componente proporzionale al numero degli abitanti di ciascun ente consorziato rispetto al totale, con riferimento alla fine dell'esercizio precedente;
 - c. per 1/3, si calcola una componente proporzionale al valore della produzione (voce A del conto economico) generato da ciascun ente consorziato rispetto al totale, con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato.
4. Le quote sono ricalcolate con l'atto immediatamente successivo alla deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 9 Contratti di servizio

1. I rapporti tra i Comuni soci e l'Azienda sono regolati da contratti di servizio che prevedono, tra l'altro: la natura delle prestazioni affidate, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie rispettivamente assunti, i risultati attesi, l'individuazione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, la durata

dell'affidamento, le modalità di risoluzione del contratto e della revoca dei servizi da parte dei Comuni.

Art. 10
Accoglimento di nuovi consorziati

1. E' ammessa esclusivamente l'adesione di nuovi consorziati quali Comuni o enti locali che ne facciano richiesta purché territorialmente limitrofi e/o interessati alla partecipazione all'attività della Azienda.
2. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione; è richiesto il voto favorevole di enti consorziati che rappresentino almeno il 75% delle quote di cui all'art.8.

TITOLO II – ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 11
Organi

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a. l'assemblea;
 - b. il presidente e vice-presidente dell'assemblea;
 - c. il consiglio di amministrazione;
 - d. il direttore.
2. È organo di controllo dell'Azienda il revisore dei conti.

Art. 12
Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta dai sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati preferibilmente in via permanente.
2. La delega viene rilasciata dal rappresentante legale dell'ente per iscritto e a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino ad espressa revoca che potrà avvenire in qualsiasi momento previa comunicazione per iscritto al presidente dell'assemblea.
3. E' altresì consentita la delega a tempo determinato o per una singola riunione.
4. In caso di cessazione del rappresentante legale dell'ente consorziato dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'assemblea spetta temporaneamente al soggetto che, in base alla legge e allo statuto dell'ente locale, ricopre la funzione vicaria fino alla nomina del nuovo rappresentante legale.
5. L'assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
6. I componenti dell'Assemblea non percepiscono alcun compenso.

Art. 13
Prima seduta dell'assemblea – Presidenza

1. La prima seduta è convocata dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed è presieduta dallo stesso.
2. Nella prima seduta, l'assemblea delibera la presa d'atto della propria regolare costituzione ed elegge il presidente e il vice presidente fra i rappresentanti dei Comuni soci.

Art. 14
Attribuzioni dell'assemblea

1. L'assemblea rappresenta la diretta espressione dei consorziati ed esercita funzioni di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo.
2. Spetta in particolare all'assemblea:

A)

- a. eleggere il suo presidente e il vice-presidente fra i suoi componenti;
- b. nominare e revocare il revisore dei conti;
- c. nominare e revocare il consiglio di amministrazione e il presidente di quest'ultimo;
- d. decidere in merito al compenso del revisore dei conti;
- e. approvare eventuali indirizzi al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore.
- f. approvare la disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza per i servizi di competenza dell'ambito distrettuale, ai sensi della vigente normativa regionale di settore, quando non di competenza di altri enti o organi;
- g. approvare gli appalti di valore contrattuale superiore ad euro 750.000 afferenti a nuovi servizi affidati dagli Enti consorziati;
- h. deliberare in materia di modifica della forma di gestione di servizi di rilevanza strategica rispetto al sistema di welfare locale;
- i. decidere in merito all'ammissione di altri enti all'Azienda;
- j. decidere in merito alle modifiche statutarie;
- k. deliberare lo scioglimento dell'Azienda.

B)

- a. approvare gli atti fondamentali e in particolare;
- b. approvare il piano programma;
- c. approvare i contratti di servizio;
- d. approvare il budget economico almeno triennale, che si articola nel conto economico e nel piano degli investimenti/ finanziamenti, nonché il piano degli indicatori di bilancio;
Il budget / conto economico comprende gli obiettivi per il triennio ed anche i criteri di copertura dei costi dell'Azienda da parte degli Enti consorziati ed a mezzo degli altri ricavi e contributi;
- e. approvare il bilancio di esercizio, corredato da una relazione che illustri il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, e gli eventuali interventi correttivi;
- f. ratificare la nomina del direttore;
- g. approvare la struttura organizzativa aziendale, della dotazione organica e dell'eventuale programma delle assunzioni;

- h. approvare la contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali approvati dall'assemblea;
 - i. approvare e modificare i regolamenti di organizzazione, degli acquisti e delle convenzioni con il terzo settore;
 - j. provvedere agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate;
 - k. svolgere attività di indirizzo e controllo circa l'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del consiglio di amministrazione;
3. Delle deliberazioni assunte si dà atto in apposito verbale; con la trasmissione del verbale, viene data comunicazione ai Comuni consorziati.

Art. 15 **Convocazioni dell'assemblea**

1. L'assemblea, su iniziativa del suo presidente, si riunisce almeno due volte l'anno, per approvare il piano programma ed il budget, nonché il bilancio di esercizio dell'Azienda.
2. L'assemblea può inoltre riunirsi, quando ne facciano richiesta tre o più componenti.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, con contestuale messa a disposizione degli atti.
4. In mancanza di formale convocazione, le deliberazioni assembleari si intendono validamente adottate allorquando siano presenti tutti i consorziati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
5. L'assemblea viene convocata dal suo presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, mediante posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso altre idonee forme approvate dall'assemblea, da inviarsi ai componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
6. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore

Art. 16 **Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'assemblea**

1. L'assemblea è validamente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 60% delle quote di cui all'art.8, salve le materie di cui al successivo art.18 per cui è richiesta una percentuale del 75%.
2. In ogni caso le deliberazioni non possono essere respinte in corrispondenza di un solo consorziato contrario; in quest'ultimo caso la deliberazione si intende assunta.
3. Se, ad una seduta assembleare, non sono presenti enti consorziati in misura almeno pari al 60% delle quote, o al 75% in relazione alle materie di cui al successivo art.18, l'assemblea può deliberare con il medesimo ordine del giorno in una seduta di seconda convocazione in quest'ultimo caso l'assemblea è validamente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% delle quote di cui all'art.8, salve

le materie di cui al successivo art.18 per cui è richiesta una percentuale del 60%.

4. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.
5. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto; unica eccezione al metodo dello scrutinio segreto nelle votazioni riguardanti persone attiene alla revoca del presidente del Consiglio di Amministrazione e del presidente dell'assemblea, che avviene con delibera motivata adottata a scrutinio palese per alzata di mano.
6. Alle sedute dell'assemblea partecipa, senza diritto di voto, il direttore; quest'ultimo ha funzioni di segretario verbalizzante, salvo che l'assemblea non nomini un diverso segretario.
7. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.
8. Alle sedute dell'assemblea possono essere invitati i dirigenti, i tecnici ed esperti anche estranei all'Azienda per l'esame di particolari materie o progetti.

Art. 17

Astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. Gli enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.
2. Parimenti, la quota degli enti tenuti all'astensione obbligatoria, viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della seduta e della votazione.

Art. 18

Maggioranza qualificata

1. E' comunque necessaria la maggioranza del 75% delle quote di cui all'art.8 per la validità delle seguenti deliberazioni:
 - a) nomina del presidente e del vice-presidente dell'assemblea;
 - b) nomina del consiglio di amministrazione e del suo presidente;
 - c) nuove ammissioni di enti all'Azienda;
 - d) modifiche statutarie;
 - e) scioglimento;
 - f) approvazione del piano programma e del budget, nonché del bilancio di esercizio;
 - g) revoca del presidente e del vice-presidente dell'assemblea;
 - h) revoca del consiglio di amministrazione e del suo presidente.
2. Per le nomine di cui alle lettere a) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.

Art. 19
Il presidente e il vice-presidente dell'assemblea

1. Il presidente e il vice-presidente dell'assemblea sono eletti comunque con le maggioranze di cui all'articolo precedente, fra i suoi componenti.
2. Per l'elezione del presidente e del vice-presidente ciascun componente dell'assemblea può esprimere una sola preferenza per il presidente e una per il vice-presidente.
3. Ciascun componente dell'assemblea può candidarsi alla carica di presidente e vice-presidente.
4. Il presidente e il vice-presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Il presidente e il vice-presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia motivata, presentata da un numero di consorziati rappresentanti almeno il 60% delle quote di partecipazione di cui all'art.8, che non può essere messa a votazione prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione.
6. Il presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede l'assemblea e formula l'ordine del giorno;
 - b. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'assemblea;
 - c. adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'assemblea;
 - d. si adopera presso il Consiglio di amministrazione ed il direttore per rendere esecutive le deliberazioni dell'assemblea.
7. Il vice-presidente coadiuva il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché sino alla nomina del nuovo presidente nel caso di dimissioni o decadenza del presidente stesso dalle sue funzioni.
8. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea non percepiscono alcun compenso.

Art. 20
Consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da tre a sette membri compreso il presidente.
2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea, nel numero individuato dalla stessa, con la maggioranza di cui al precedente art. 18.
3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo modalità che garantiscono la rappresentanza di tutti gli Enti consorziati; singoli amministratori, a seconda del numero degli stessi come individuato dall'assemblea, possono rappresentare un ente o un gruppo di enti.
4. La nomina del presidente deve avvenire, da parte dell'assemblea, con votazione separata e prima di quella degli altri componenti.
5. Il consiglio elegge fra i suoi membri un vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di vacanza del posto, di sua temporanea assenza o impedimento. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il vice-presidente le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere più anziano di età.
6. I componenti del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso; è ammesso il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione, purchè documentate ed a fronte di specifica previsione all'interno dei budget aziendali.

Art. 21
Requisiti per la nomina

1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea fuori dal proprio seno, tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e siano fornite di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni ricoperte presso enti o aziende pubbliche e private.
2. Non possono ricoprire la carica di amministratore dell'Azienda gli amministratori ed i consiglieri degli enti consorziati; operano anche le altre cause di incompatibilità e di inconfiribilità previste dalla normativa vigente.

Art. 22
Durata in carica

1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica sino alla deliberazione assembleare di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello della data di nomina.
2. Essi cessano dalla carica per raggiunto termine del mandato scadenza, dimissioni, decadenza, revoca.
3. La revoca dalla carica di presidente e di componente del consiglio di amministrazione è disposta dall'assemblea, per gravi carenze gestionali, con la maggioranza di cui al precedente art. 18.
4. I componenti il consiglio di amministrazione che non intervengono, senza giustificazione scritta, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita con pronuncia del consiglio di amministrazione.
5. Nel caso sia necessario sostituire il presidente o i componenti del consiglio di amministrazione, per qualsiasi causa anticipatamente cessati dalla carica, l'assemblea deve essere convocata per la surroga entro 60 gg. dalla cessazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, se non immediatamente sostituito una volta raggiunto il termine naturale del proprio mandato, nei 45 giorni successivi a detto termine può deliberare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione; successivamente, gli eventuali atti assunti sono nulli.

Art. 23
Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Competono al consiglio di amministrazione:
 - a) l'approvazione preliminare o la proposta degli atti assembleari di cui all'art 14, lettera B);
 - b) la nomina del proprio vice-presidente;
 - c) la nomina del direttore, salva la ratifica assembleare;
 - d) il conferimento, su proposta del direttore, di incarichi in applicazione della struttura organizzativa deliberata dall'assemblea, servizi o unità operative, secondo l'organizzazione della struttura organizzativa.
 - e) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di fido bancario;
 - f) affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;

- g) le determinazioni in ordine ad appalti di lavori, servizi e forniture, salvo quanto attribuito in materia dal consiglio stesso con proprio atto al direttore in relazione a specifici indirizzi emanati dall'assemblea consortile;
- h) i regolamenti che non siano di competenza assembleare;
- i) ogni decisione che non sia di competenza dell'assemblea o del direttore, su qualunque materia od argomento, di cui il presidente creda opportuno investirlo;
- j) le deliberazioni sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
- k) la definizione del piano programma, dei bilanci preventivi e dei relativi piani finanziari;
- l) l'approvazione della convenzione, di cui all'art.6, c.3, in caso di recesso di consorziati;
- m) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- n) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente statuto ed, in generale, ogni provvedimento necessario alla gestione amministrativa dell'azienda, che non sia riservato per statuto all'assemblea consortile o al direttore.

Art. 24

Convocazione e sedute del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.
2. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri, il direttore o il revisore.
3. Il consiglio si riunisce nella sede dell'azienda consortile o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, il quale deve essere inviato ai consiglieri almeno 5 gg. prima della data fissata per la riunione. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di 24 ore.
4. Le sedute del consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti compreso il presidente.
5. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti con votazioni espresse in forma palese.
6. A parità di voti prevale quello del presidente, o in caso di sua assenza, di chi lo sostituisce.
7. I consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, ma non nel numero dei votanti.
8. Le sedute convocate e tenute senza le formalità previste al 2° comma sono valide se sono presenti tutti i consiglieri.
9. Le sedute del consiglio non sono pubbliche.
10. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio con voto consultivo, con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.
11. Il revisore dei conti partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio in cui si deliberi in ordine al piano programma, al budget ed al piano degli indicatori, al bilancio di esercizio e ogni volta in cui sia invitato dal presidente del consiglio.

12. Il consiglio può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi ad oggetti posti all'ordine del giorno.
13. Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale dal direttore che funge da segretario, salvo che il consiglio di amministrazione scelga un altro segretario.
14. Tali verbali trascritti in apposito libro sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 25 **Presidente del consiglio di amministrazione**

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è l'organo di raccordo tra l'assemblea e il consiglio di amministrazione, coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità dell'attività dell'Azienda consortile.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione, inoltre:
 - a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
 - b) coordina l'attività dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - c) vigila sul buon andamento dell'Azienda consortile e sull'operato del direttore;
 - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
 - e) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti del consiglio di amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;
 - f) cura i rapporti con gli enti consorziati.
4. In caso di prolungata assenza o vacanza del Direttore, il Presidente assume la legale rappresentanza dell'Azienda.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Vicepresidente, non percepiscono alcun compenso.

Art. 26 **Direttore**

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda consortile di fronte a terzi ed in giudizio. L'incarico di direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico del settore enti locali o di diritto privato o attraverso contratti di lavoro autonomo o parasubordinato.
2. Il rapporto può essere rinnovato previa verifica di compatibilità con la normativa vigente.
3. La scelta del direttore e la revoca dello stesso è operata dal consiglio di amministrazione e diventa esecutiva previa ratifica dell'assemblea consortile.

Art. 27 **Attribuzioni del direttore**

1. Il direttore sovrintende all'organizzazione ed ha la responsabilità gestionale dell'azienda consortile.
2. Compete al direttore, quale organo di gestione dell'azienda consortile, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed

- assegnati dagli organi di governo dell'ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.
3. In particolare, il direttore:
 - a) vigila costantemente sulla gestione e sul funzionamento dei servizi e controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
 - c) esegue le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
 - d) sottopone al consiglio di amministrazione gli schemi di piano programma, di budget e piano degli indicatori e del bilancio di esercizio;
 - e) recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda consortile sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal consiglio di amministrazione;
 - f) partecipa, con funzioni consultive, alle sedute del consiglio di amministrazione;
 - g) esercita ogni altra funzione gestionale attribuitagli da norme legislative, regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal consiglio di amministrazione.
 - h) dirige il personale;
 - i) con riferimento alle previsioni dei vigenti contratti di servizio, si attiva per:
 - ricevere indicazioni sulla consistenza, sulla rilevanza e sulle priorità dei bisogni del territorio del singolo Comune;
 - ottenere proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate in coerenza con le risorse disponibili nell'ambito di gruppi di lavoro cui partecipano i referenti tecnici di tutti gli enti consorziati;
 - fornire ai referenti tecnici di tutti gli enti consorziati le informazioni e la documentazione richiesti, ed in particolare relazioni periodiche sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli obiettivi;
 - fornire il necessario supporto in sede di controlli ispettivi svolti dagli Enti consorziati.
 - j) rappresenta l'azienda consortile in tutte le sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal presidente;
 - k) presiede alle aste e alle licitazioni;
 - l) stipula i contratti;
 - m) firma gli ordinativi d'incassi e di pagamento;
 - n) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente del consiglio di amministrazione.
 4. Il direttore risponde del proprio operato al consiglio d'amministrazione.
 5. In caso di prolungata assenza o vacanza del Direttore, si rinvia al precedente art. 25, c.4

Art. 28

Il revisore dei conti

1. E' nominato ai sensi di legge il revisore dei conti, quale organo interno di revisione economico finanziaria dell'azienda.
2. Al revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina da parte dell'assemblea.
3. Non può ricoprire la carica di revisore dei conti chi si trova in uno dei casi d'ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale e provinciale previsti

dalla legge, nonché nelle ipotesi d'incompatibilità di cui all'art. 2399, comma 1°, del codice civile.

4. Esso dura in carica tre anni e non é revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
5. Il revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.
6. Il revisore dei conti esprime pareri sulla proposta, sul bilancio di esercizio, sul piano programma e sul budget.
7. Inoltre esercita la revisione legale ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.
8. Gli atti del revisore dei conti vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Art. 29

Il regolamento di organizzazione

1. L'Azienda adotta un regolamento di organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, approvato dal consiglio di amministrazione che ne descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi affidati.
2. In particolare il regolamento di organizzazione disciplina tutti gli aspetti che attengono all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, al reclutamento e allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico - finanziarie, alla programmazione e pianificazione del lavoro, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, ai modi di erogazione dei servizi, al controllo, alla verifica e valutazione delle attività svolte.
3. L'Azienda opera attraverso personale distaccato dai Comuni o assunto mediante contratto di diritto pubblico del Settore enti locali o di diritto privato o attraverso contratti di lavoro autonomo o parasubordinato.

TITOLO III - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 30

Contabilità e bilancio

1. L'Azienda tiene una contabilità economico-patrimoniale secondo le indicazioni della normativa civilistica.
2. L'esercizio dell'Azienda coincide con l'anno solare.
3. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - il budget economico triennale;
 - il bilancio di esercizio;
 - il piano degli indicatori di bilancio.
4. L'assemblea delibera il piano programma ed il budget entro la fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento;
5. L'assemblea approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente entro il 30 Aprile, salvo il ricorso ai maggiori termini di cui all'art.2364, c.2 C.C., che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV - NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 31

Disposizioni finali e norme transitorie

1. L'Azienda può assumere il ruolo di ente capofila, nell'ambito dell'accordo di programma per l'attuazione del piano sociale di zona ex LR 3 / 2008.
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.